



# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi degli artt. 437 – 420 c.p.c., ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa civile, in appello, iscritta al n. 5064/2018 R.G.,

#### TRA

F      L      C

Rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Sances, procuratore domiciliatario;

- appellante -

#### CONTRO

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI LECCE.

Rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;

- appellata -

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato F. L. C. proponeva appello avverso la sentenza n. 57/18 R.S. del 26.01.2018 con cui il Giudice di Pace di Casarano aveva respinto l'opposizione da ella proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12383/RU dell'Ufficio delle Dogane di Lecce, deducendone l'illegittimità per l'errata valutazione in ordine alla tardività della notifica della contestazione ed alla sussistenza dell'illecito contestato.

Con comparsa depositata in data 19.11.2018 si costituiva in giudizio l'appellata al fine di resistere al gravame.

Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito della discussione della causa ex art. 437-420 c.p.c. all'udienza odierna, celebrata nelle forme di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 18/2020, in difetto di eccezioni, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza depositata.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.

Costituisce giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, del tutto condivisa dall'odierno precedente, che *“Con riguardo a sanzione amministrativa irrogata per un illecito a carattere permanente, quale quello di escavazione abusiva di cava, è irrilevante, ai fini della sua individuazione sotto il profilo temporale, l'indicazione specifica dei giorni in cui è stata realizzata la condotta illecita, essendo necessaria e sufficiente l'indicazione del momento di cessazione della permanenza, cui è equiparato, nel caso in cui non vi sia la prova di tale cessazione, quello dell'accertamento della violazione”*, Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18592.

Nel caso di specie, premesso che il 24/07/2015 il funzionario dell'Ufficio delle Dogane di Lecce (ing. P. L ) all'esito del sopralluogo eseguito in località del Comune di T per verificare l'osservanza da parte dell'appellante delle disposizioni contenute nell'autorizzazione n. 2015-025 Prot. n. 2015-7742/RU rilasciata dal proprio Ufficio, riscontrava la presenza di opere in violazione del disposto di cui all'art. 19 D.Lgs n. 374/1990, tale illecito risulta contestato ex art. 14 L. 689/81 solo con atto notificato l'11.11.2015, e quindi oltre il termine di 90 giorni.

Pure infatti a volersi ritenere la permanenza dell'illecito, in applicazione dell'orientamento innanzi riportato, la decorrenza del suddetto termine è da ricollegarsi alla data dell'accertamento (24.7.2015), soprattutto in difetto del compimento di ulteriori indagini *“...tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”* (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210), tale non potendo intendersi la stima delle opere eseguita dal medesimo funzionario il 05.10.2015 ai soli fini del calcolo della sanzione (e non della

sussistenza della violazione), apparentemente non preceduta da alcun ulteriore approfondimento istruttorio.

Deve pertanto ritenersi la tardività della contestazione notificata l'11.11.2015, con conseguente fondatezza dell'opposizione e necessità di integrale riforma della sentenza impugnata, cui segue la condanna dell'Agenzia appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da F

L. C. avverso la sentenza n. 57/18 R.S. del Giudice di Pace di Casarano:

- 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 12383/RU dell'Ufficio delle Dogane di Lecce del 15.6.2016;
- 2) Condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Lecce al pagamento in favore di F. L. C. delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 1.205,00 per il primo ed in € 1.378,00 per il presente, oltre € 245,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Lecce, 10/11/2020

IL GIUDICE  
*Dott.ssa Katia Pinto*